



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STANDARD QUALITATIVI, RICONOSCIUTI A LIVELLO INTERNAZIONALE, PER LA VALUTAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.24 COMMA 5 DELLA LEGGE 30/12/2010 N. 240, NONCHE' IN VIRTU' DEI CRITERI EX D.M. 344 DEL 4/8/2011.**

*Emanato con D.R. n. 332 del 07/05/2014 – prot. n. 8428 (affisso all'Albo prot. n. 8451 del 07/05/2014);*

#### **Art. 1 Ambito di applicazione**

**1.** Il presente regolamento individua gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 comma 5 e comma 6 della Legge 240/2010.

#### **Art. 2 Valutazione dell'attività didattica**

**1.** La valutazione dell'attività didattica terrà conto dei seguenti aspetti:  
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;  
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;  
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;  
d) numero di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato.

#### **Art.3 Valutazione dell'attività di ricerca scientifica**

**1.** La valutazione dell'attività di ricerca scientifica terrà conto dei seguenti aspetti:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;  
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali;  
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca;  
d) conseguimento della titolarità di brevetti.  
**2.** Saranno valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la consistenza complessiva della

produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 terrà conto degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da ricoprire;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, per la valutazione della produzione scientifica potranno essere considerati i seguenti indicatori:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

#### **Art. 4** **Estensione alle procedure art.24 comma 6 Legge 240/2010**

1. Per la valutazione nell'ambito delle procedure di cui all'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 si terrà conto anche dei seguenti compiti organizzativi:

- a) partecipazione a commissione, comitati e incarichi in Dipartimento e in Ateneo;
  - b) incarichi di responsabilità presso il Dipartimento;
  - c) incarichi di responsabilità in Ateneo.
2. Si terrà, altresì, conto per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica dell'attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso Atenei ed istituti di ricerca esteri ed internazionali di alta qualificazione.

#### **Art.5** **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. n.344 del 4/8/2011.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale del relativo decreto rettorale di emanazione ed allocazione sul sito internet dell'Ateneo.